

Roma, 31 gennaio 2023

Circolare n. 26/2023

Oggetto: Porti - Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) – Controlli di Background Check – Decreto MIMS n. 287 del 20.9.2022 - Circolare Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 52 del 30.12.2022.

Come è noto, il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) ha come obiettivo principale quello di *assicurare - in un quadro di cooperazione internazionale - l'incolumità dei passeggeri, degli equipaggi, delle navi, degli operatori portuali, del pubblico, dei porti e delle infrastrutture portuali, nonché la regolarità e l'efficienza del trasporto marittimo nei confronti delle eventuali azioni illecite intenzionali.*

Nell'ambito di tale Programma il *Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (CISM)*, composto oltre che dalle Amministrazioni competenti anche dalle organizzazioni del settore (tra cui Confetra, Confitarma, Assoport, Assiterminal, Federagenti, Assologistica, Fedepiloti), ha disciplinato i cosiddetti *controlli di background check* in base ai quali i lavoratori che hanno accesso agli impianti portuali e che svolgono stabilmente un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno della *port facility* sono sottoposti a controlli preventivi sui precedenti penali ai fini del rilascio di un apposito tesserino di accesso. Per consentire un'applicazione meno impattante dei nuovi obblighi l'entrata in vigore della disciplina è stata posticipata al 30 aprile 2023, data ultima entro la quale tutto il personale in forza dovrà essere provvisto di tesserino di accesso.

In generale la nuova disciplina prevede che:

- il controllo sui precedenti personali dei lavoratori, da ripetersi ogni 5 anni, stabilirà l'identità della persona e accerterà eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza durante gli ultimi 5 anni;
- il datore di lavoro dovrà avviare la procedura di controllo presentando all'Autorità di Sistema Portuale competente la richiesta di rilascio del tesserino di accesso corredata dalla seguente documentazione: fototessera del lavoratore, fotocopia di un documento d'identità (in caso di stranieri anche copia del permesso di soggiorno valido), autodichiarazione attestante la residenza del lavoratore nonché, per coloro che negli ultimi 5 anni siano stati per almeno 6 mesi residenti all'estero, una certificazione rilasciata dallo Stato estero attestante l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
- all'esito positivo dei controlli da parte degli Uffici di Polizia sarà rilasciato dall'AdSP il tesserino di accesso all'impianto portuale;
- l'esito dei controlli sarà negativo per le persone sottoposte a procedimento penale per reati con finalità di terrorismo o di stampo mafioso nonché per chi ha riportato una sentenza di condanna restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per reato non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- il tesserino potrà essere sospeso/ritirato a seguito del venir meno dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio.

Al fine di chiarire alcuni aspetti della disciplina, con particolare riguardo all'ambito di applicazione della stessa, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, d'intesa con il citato CISM, ha fornito alcune risposte alle FAQ (*Frequently Asked Questions*) che per espressa previsione *pur non costituendo indicazioni vincolanti, hanno lo scopo di orientare le Autorità e i soggetti coinvolti nell'applicazione del disposto di cui al vigente PNSM in un'ottica di semplificazione, coerenza e armonizzazione*. In particolare con tali indicazioni è stato precisato che:

- in base al criterio di prevalenza sono considerati *“lavoratori stabili”* a bordo delle navi o all'interno dei porti e in quanto tali soggetti ai controlli di background check coloro che hanno accesso negli impianti portuali almeno 10 giorni nel mese e almeno 40 giorni nell'anno;
- a titolo esemplificativo sono comunque considerati lavoratori stabili il personale delle agenzie marittime, delle imprese portuali, le guardie ai fuochi e coloro che hanno sede all'interno dell'impianto; per i restanti operatori (tra cui gli spedizionieri e i chimici di porto) dovrà valutarsi la natura stabile o occasionale degli accessi in base al suddetto criterio di prevalenza;
- gli autotrasportatori dovrebbero essere considerati operatori occasionali all'interno degli impianti e come tali *sottoposti alle procedure per i controlli ai fini del rilascio delle autorizzazioni temporanee/giornaliere per l'accesso come inserite nei singoli Port Facility Security Plan (PFSP)*.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare ulteriori aggiornamenti.

Fabio Marrocco
Codirettore

Allegati due
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2002 e successive modifiche, che ha istituito il Comitato di Coordinamento Interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle Infrastrutture (COCIST) al fine di delineare gli indirizzi per la sicurezza dei trasporti aereo, terrestre e marittimo, nell'ambito del coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha delegato l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad istituire un Comitato Interministeriale per la sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei porti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 novembre 2002, n. 16325/MM, e successive integrazioni, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per la sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei porti (CISM);

VISTO il Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05 dicembre 2015;

VISTO il "Programma nazionale di sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali – edizione Dicembre 2021", approvato con decreto n. 59 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 17 marzo 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 2 lettera a) del citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 novembre 2002, n. 16325/MM, assegna al CISM il compito, tra gli altri, di aggiornare il programma nazionale di sicurezza contro eventuali atti terroristici;

CONSIDERATO che il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei porti ha proceduto alla revisione del "Programma nazionale di sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali – edizione Dicembre 2021", in considerazione a quanto stabilito dal paragrafo 4.2.2 della Parte IV dello stesso;

CONSIDERATO che il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei porti (CISM) ha approvato, nella seduta del 14 giugno 2022, la revisione 1 del "Programma nazionale di sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali – edizione Dicembre 2021";

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la revisione 1 del "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali – edizione Dicembre 2021" di cui alle premesse e che costituisce parte integrante del presente decreto.



Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Articolo 2

Le modifiche al “Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” derivanti da norme tecniche nazionali, unionali ed internazionali sono adottate, previa delibera del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei porti, con provvedimento del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Apposito avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La revisione 1 del “Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali”, i cui contenuti devono esser considerati “Informazioni non classificate controllate” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2015, entra in vigore alla data del presente decreto.

È abrogato il decreto n.59 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 marzo 2022.

Roma,

IL MINISTRO
Enrico Giovannini



Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
3°Ufficio

Roma, *data del protocollo*
Pdc: C.V. (CP) A. BOTTAREL
06 5908 4627
PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

AI: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Circolare

Titolo: Security n. 52/2022

Argomento: PNSM Rev. 1 – Parte IV - Background check.

Riferimento: Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” (edizione 2021) Rev.1 - D.M. 287 del 20.09.2022.

La parte IV “Norme di security comuni per navi, impianti portuali e porti” del “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (edizione 2021) Rev. 1” - come approvato con decreto n. 287 del 20.09.2022 dell’allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili” - in particolare ai paragrafi 4.2 e 4.3 - regola la disciplina dei c.d. controlli di “Background check” cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali – come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono un’attività professionale all’interno della port facility o a bordo delle navi.

Tale disciplina prevede l’elaborazione, a cura di Società(Company)/Datore di lavoro, di idonee procedure per assicurare il controllo di background check del rispettivo personale e la presentazione delle istanze per il rilascio del tesserino di accesso alle port facilities da parte dell’Autorità di sistema Portuale, ove presente, ovvero dall’Autorità Marittima, a seguito di verifica dei precedenti penali di competenza della Polizia di Frontiera e di esito positivo del “background check”.

Questo Comando generale ha avuto modo di rilevare un evidente ritardo nella tempistica di adeguamento alle nuove previsioni, al quale si sono aggiunti - molto recentemente - diversi quesiti da parte di diverse Capitanerie di porto - quali Autorità Designate - e di alcune Associazioni di categoria relativi alle procedure da adottarsi per l’applicazione pratica del nuovo disposto del PNSM, con particolare riguardo agli aspetti legati ai citati controlli e rilascio dei previsti “tesserini di accesso”.

Attesa l’importante innovazione introdotta e la concreta complessità delle problematiche emerse - che necessitano di adeguato approfondimento e di un approccio armonizzato da parte delle articolazioni territoriali, anche in relazione alle diverse situazioni dei sedimi portuali a livello nazionale - in data 6 dicembre 2022 si è riunito - previa autorizzazione del Presidente del CISM - il Comitato

ristretto del CISM che ha visto coinvolti questo Comando generale, quale Autorità Competente, il Ministero dell'Interno e le Associazioni di categoria per i porti e gli impianti portuali.

Il Comitato – presieduto dal Capo Reparto VI nella sua funzione di Vice Presidente – ha preliminarmente ed all'unanimità ravvisato la necessità di prevedere una proroga dei termini previsti dal Programma per l'adeguamento alle disposizioni relative ai controlli di background check; proroga approvata dal Presidente del CISM in data 7 dicembre 2022 e comunicata con dispaccio 0164512 del 09.12.2022.

Inoltre, in sede di riunione sono stati approfonditi e valutati i diversi quesiti ricevuti e elaborati i necessari chiarimenti che si forniscono con **allegate FAQs** (Frequently Asked Questions) e che saranno oggetto di eventuale aggiornamento.

Tali chiarimenti non costituiscono, tuttavia, indicazioni vincolanti ma hanno lo scopo di orientare le Autorità e i soggetti coinvolti nell'applicazione del disposto di cui al vigente PNSM in un'ottica di semplificazione, coerenza e armonizzazione.

La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera alla sezione "Sicurezza della Navigazione"¹ a fini di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 ed, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi indirizzate.

IL CAPO REPARTO

Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lgs. 82/2005 n.21)

LUIGI GIARDINO

MiMS

AMMIRAGLIO

30.12.2022 08:41:03

GMT+00:00

¹ <https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione>

PER COMPETENZA	
➤ CAPITANERIA DI PORTO (Autorità Designata /di Sicurezza)	Tutte
➤ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (p.p. Uffici Marittimi dipendenti interessati)	Tutti
PER CONOSCENZA	
➤ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Capo Dipartimento per Mobilità Sostenibile – Presidente CISM dip.trasporti@pec.mit.gov.it	
– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Gabinetto del Sig. Ministro segr.capogabinetto@mit.gov.it	
– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Capo dell'Organo Centrale di Sicurezza segreteria.nato-principale@pec.mit.gov.it	
➤ MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it	
➤ MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile em.soccorsoacquatico@cert.vigilfuoco.it	
➤ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE dgap.segreteria@cert.esteri.it	
➤ MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE STATO MAGGIORE MARINA mstat.3r@marina.difesa.it	
➤ COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA Rm0010990p@pec.gdf.it	
➤ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI adm.direttore@pec.adm.gov.it	
➤ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO dgtsi.div06@pec.mise.gov.it	
➤ COMITATO DI COORDINAMENTO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE (COCIST) nisp@governo.it ucm@mailbox.governo.it	
➤ CONFITARMA confitarma@pec.it direzione@confitarma.it	
➤ ASSARMATORI segreteria@assarmatori.eu	
➤ ASSOPORTI info@assoporti.it	
➤ ASSITERMINAL info@assiterminal.it	
➤ RINA SERVICES SPA rina.maricogecap@legalmail.it	
➤ BUREAU VERITAS SA bvmarine_offshore@legalmail.it	
➤ DNV AS dnvitalia@legalmail.it	
➤ LLOYD'S REGISTER GROUP LTD italianflag@lr.org	

➤	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING absitaly@pcert.postecert.it	
➤	CONFETRA Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica confetra@confetra.com	
➤	ASSOLOGISTICA roma@assologistica.it	
➤	FEDEPILOTI mail@fedepiloti.it	
➤	UNIONE PILOTI info@pec.unipiloti.it	
➤	ASSORIMORCHIATORI segreteria@assorimorchiatori.it	
➤	FEDERIMORCHIATORI federimorchiatori@pec.it	
➤	ANGOPI infopec@angopi.it	
➤	FEDERAGENTI federagenti@pec.federagenti.it	
➤	FEDERSICUREZZA segreteria@federsicurezzaitalia.it	
➤	SPEDIPORTO spediporto@pec.fedespedi.it	
➤	ASSOCOSTIERI assocostieri@pec.it	
➤	UNIPORT uniport@associazione-uniport.org	
	ESTENSIONE DI COPIA	
➤	Maricogecap Reparto 2° Reparto 3°	

BACKGROUND CHECK

PNSM Rev. 1

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Sezione A – Lavoratori soggetti al BGC

A.1 - Cosa si intende per attività professionale stabile a bordo delle navi o all'interno della port facility ai sensi della parte IV – paragrafo 4.2 – Controlli di background check – punto 1?

L'identificazione di "attività stabile" a bordo delle navi o all'interno della port facility dovrà essere effettuata, a cura delle Autorità coinvolte nelle procedure di rilascio dei tesserini di accesso, non solo in termini di sede del soggetto e sua struttura all'interno dell'impianto ma anche come frequenza di interfaccia con uno o più impianti, in base ad un "criterio di prevalenza" degli accessi agli impianti portuali in un dato periodo di tempo.

Come mera indicazione si ritiene che la prevalenza possa determinarsi in base alla presenza/accesso negli impianti portuali in almeno 10 gg. nel mese e almeno 40 giorni nell'anno.

Sono riconosciuti, a titolo di esempio, come lavoratori "stabili" – ai sensi del paragrafo 4.1 lettera e) del PNSM - le seguenti categorie, per le quali è, comunque, prevista una "idonea autorizzazione":

- Agenzie marittime – limitatamente al personale che accede all'impianto per attività connesse ai compiti di agenzia;
- Guardie ai fuochi;
- Imprese portuali;
- Coloro che hanno la sede all'interno dell'impianto.

Per i restanti operatori (es. Personale delle Company nave, Spedizionieri, Chimici di porto, Concessionari dei servizi portuali etc.) dovrà valutarsi la natura occasionale e/o stabile degli accessi in base al citato criterio della prevalenza.

A.2 - Quali soggetti operanti a bordo delle navi o all'interno della port facility sono esclusi dalla necessità di esser sottoposti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background-check), oltre a quelli espressamente esclusi ai sensi del paragrafo 4.2, comma 1, parte IV del PNSM?

Richiamando i contenuti del paragrafo 4.1 parte IV del PNSM deve considerarsi escluso:

- Tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo (es. Sanità Marittima, Veterinari, etc. di cui alla lettera b).
- Il personale dei servizi tecnico/nautici - come individuati nell'Art. 14 Legge 84/94 - per il quale seguiranno disposizioni specifiche da parte dell'Autorità competente.
- Tutti gli altri soggetti di cui alle lettere a), c), f) g), h), i) per i quali è richiesta l'esibizione unicamente del documento di riconoscimento per l'accesso a bordo delle navi e negli impianti portuali.

A.3 - Quali soggetti operanti a bordo delle navi o all'interno della port facility sono ritenuti operanti "occasionalmente" e di conseguenza da sottoporre alle procedure per i controlli ai fini del rilascio delle autorizzazioni temporanee/giornaliere per l'accesso alle port facilities come inserite nei singoli PFSP?

Dovrebbero essere considerati operatori "occasionalmente" all'interno degli impianti portuali le seguenti categorie:

- Personale Tecnico (es. riparazioni, service equipaggiamenti nave etc.), personale degli Organismi Riconosciuti, purché non rientranti nel criterio di prevalenza (ad es. sorveglianza delle RR.OO. durante sorveglianza costruzioni, trasformazioni, riparazioni etc.).
- Autotrasportatori.

A.4 - Deve essere sottoposto a controlli di BGC anche il personale che richiede un permesso di accesso alle sole aree portuali come individuate dal PSP?

I controlli di background check di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 della parte IV del PNSM rev. 1 ed il relativo rilascio del tesserino di accesso a seguito di superamento del controllo sono previsti solo per coloro che debbano accedere agli impianti portuali – come definiti ai sensi del regolamento CE 725/2004 ed individuati nei singoli PFSP.

Di conseguenza, però, eventuali permessi di accesso in porto, temporanei o annuali, non consentono, in automatico, l'accesso agli impianti portuali.

Sezione B – Domande generali su disciplina e procedure

B.1 - Chi deve elaborare la procedura e presentare le istanze per il rilascio del tesserino di accesso (il datore o il terminalista/PFSO)?

Come previsto dalla parte IV – paragrafi 4.2.3 e 4.2.6 spetta al datore di lavoro ed alla Società, come Company nave, l'elaborazione delle procedure e la presentazione delle istanze.

I controlli di BGC – una volta superati positivamente – sono riconosciuti validi su tutto il territorio nazionale.

Resta inteso che l'accesso agli impianti del personale, ancorché munito di tesserino di accesso, è sempre e comunque sottoposto al consenso del terminalista/PFSO.

B.2 - Cosa si intende per Autorità Marittima competente al rilascio per porti non sede di ADSP?

A norma del Codice della Navigazione (art. 16) per Autorità Marittima si intendono tutti gli Uffici Marittimi fino a livello di Ufficio locale marittimo, fermo restando l'eventuale ed auspicato supporto delle Capitanerie di porto quali Autorità Designate.

B.3 - In caso di istruttorie finalizzate al rilascio dei tesserini di accesso oltre i limiti temporali di legge i soggetti in attesa di autorizzazione possono continuare ad accedere agli impianti portuali?

In caso di istruttorie oltre i limiti temporali di legge – purché la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini previsti e con modalità tali da consentire agli Uffici marittimi o alle ADSP e alla Polmare una regolare organizzazione delle attività connesse – persiste il diritto di accesso e dovranno essere predisposti permessi temporanei validi fino al completamento dei controlli di BGC e al rilascio del tesserino definitivo di accesso.

B.4 - Le procedure di controllo di BGC si applicano per l'accesso agli impianti portuali che si attivano solo occasionalmente quando c'è l'interfaccia con la nave o agli impianti c.d. "occasional", benché privi di PFSP?

Trattandosi di impianti in cui si realizza un'interfaccia nave/impianto, tutto il personale identificato come lavoratore stabile o che accede allo stesso in maniera stabile - come definita in base al criterio della "prevalenza" - dovrà essere autorizzato all'accesso solo a buon esito dei controlli di BGC.

Per gli "impianti occasionali" - privi di PFSP - le procedure di controllo di BGC dovranno comunque essere elaborate dal datore di lavoro/Società e approvate dall'Autorità Designata.

B.5 - All'interno dei PFSP devono essere inserite solo le procedure di BGC previste per gli accessi temporanei/giornalieri (Parte IV - paragrafo 4.2 - punto 7) o anche quelle previste per gli accessi "stabili"?

Tutte le procedure di BGC elaborate dal datore di lavoro devono essere inserite nel PFSP. Quanto sopra anche alla luce della previsione di adeguamento del PFSP a tutti i contenuti del PNSM rev. 1 di cui alla parte I - paragrafo 8.3.3.

Resta inteso che, pur se il PFSP contiene le procedure come elaborate dal datore di lavoro, l'accesso agli impianti del personale, ancorché munito di tesserino di accesso, è sempre sottoposto al consenso del terminalista/PFSO.

B.6 - Cosa si intende per procedure per gli accessi temporanei/giornalieri e come vanno disciplinate?

Per il rilascio dei c.d. permessi occasionali deve esser valutato localmente, nel piano di security degli impianti portuali ed in base ad un'analisi del rischio, un controllo "qualitativo" a campione ad opera della Polizia di frontiera con cui concordare, ad esempio, l'invio periodico di elenchi degli accessi.

Eventuali ordinanze locali già emesse in materia andranno aggiornate ai nuovi requisiti salvo siano già coerenti con le nuove disposizioni.